



Su richiesta del Formedil le parti sociali di settore hanno sottoscritto una lettera congiunta per chiarire alcuni dubbi interpretativi in materia di formazione e più in particolare in merito alla formazione pre-assuntiva delle 16 ore.

Primo accesso

Per lavoratore che acceda per la prima volta nel settore, deve intendersi quel lavoratore italiano che non possa provare con apposita documentazione di avere già avuto una pregressa esperienza di lavoro presso un cantiere edile.

Nel caso di lavoratore straniero, dovrà frequentare le 16 ore, colui che non possa dimostrare di avere già lavorato in Italia, in un cantiere edile, anche nel caso in cui abbia prestato la propria attività nel settore nel proprio Paese d'origine. Al contrario non dovrà effettuare le 16 ore, il lavoratore straniero che abbia frequentato corsi di formazione presso il proprio Paese d'origine, nel quadro delle convenzioni con gli enti bilaterali italiani.

Comunicazione nei tre giorni

Le parti concordano che le scuole edili effettuino una programmazione dei corsi di formazione per i lavoratori al primo ingresso con una cadenza, almeno nel primo periodo settimanale.

Le scuole edili dovranno informare tempestivamente le imprese di tale programmazione, in modo tale da consentire alle stesse di programmare l'inserimento dei lavoratori dandone comunicazione sollecita alla Cassa edile. In tale modo i tre giorni per la comunicazione, seppure di calendario, non risulteranno incongrui per la predisposizione dei corsi, stante come detto, la loro programmazione quantomeno settimanale.

Apprendistato

Nel rapporto tra la formazione di cui all'istituto dell'apprendistato e la previsione in esame, le parti sociali convengono che le 16 ore devono essere ricomprese nelle 24 ore di formazione di cui all'art. 92 del Ccnl di settore, purchè effettuate presso la Scuola edile.

In tale ipotesi, le 16 ore di formazione potranno essere espletate nell'avvio della fase lavorativa dell'apprendista, escludendo in tal caso il rimborso della scuola all'impresa di cui all'art. 21, previsto qualora la formazione avvenga nei trenta giorni dall'assunzione del lavoratore.

Le parti saranno promotrici di un'azione congiunta al fine di sensibilizzare imprese e lavoratori apprendisti sulla necessità che le 16 ore siano effettuate nel primo corso utile, ovvero quello immediatamente successivo all'assunzione.

Armonizzazione con artt. 87 e 110 Ccnl con il Testo Unico Sicurezza

Le parti concordano che le 16 ore di formazione in pre-assunzione previste nell'allegato 21 del verbale di accordo devono ricomprendere le ore di formazione di cui agli artt. 87 e 110 del contratto collettivo, collegate al primo ingresso nel settore. Tale previsione è inoltre in linea con quanto previsto dall'art. 37 del T.U. sulla sicurezza nel senso che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e, fatti salvi eventuali adattamenti che potrebbero

Via Alessandria 215 00198 Roma

Tel. 06 852612

Fax 06 8416159

web: www.formedil.it – e-mail: formedil@formedil.it



derivare dalla nuove statuizioni in materia da parte della Conferenza Stato – Regioni, così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.